

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2889);	
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (<i>Urgenza</i>). (1990);	
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);	
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);	
ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651)	1073
PRESIDENTE	1073, 1076, 1077, 1078, 1079 1080, 1081, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088 1089, 1090
PITZALIS, <i>Relatore</i>	1074, 1075, 1076, 1077 1078, 1079, 1080, 1081, 1084, 1085, 1086 1087, 1088, 1089, 1090
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1075, 1076, 1077 1078, 1082, 1084, 1088
CODIGNOLA	1075, 1076, 1077
CERRETI ALFONSO	1076, 1078
BALDELLI	1076, 1077, 1083, 1088, 1089
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	1079
MARANGONE	1080, 1082, 1090
CAIAZZA	1082, 1088, 1090
ROFFI	1082, 1083, 1087, 1088, 1089, 1090
LEONE RAFFAELE	1085

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2889) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (*Urgenza*) (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti (393); Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici »; nonché delle seguenti proposte di leg-

ge connesse: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche », d'iniziativa del deputato Ermini; « Norme per l'immissione del personale della carriera esecutiva nei provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto », d'iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino e Servello; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle soprintendenze e degli istituti di antichità e belle arti », d'iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del ruolo organico dei viceprovveditori agli studi », d'iniziativa dei deputati Romanato, Cerreti Alfonso, Marengi, Gagliardi, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Elkan e Pitzalis.

Come i colleghi ricordano, la Commissione ha già discusso i primi dieci articoli del disegno di legge, preso come base di discussione.

Passiamo quindi all'articolo 11 di cui do lettura:

ART. 11.

(Concorso riservato a posti di vice segretario).

« Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso per esame speciale, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado.

Un altro quinto dei posti è conferito, mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

L'esame speciale, di cui ai precedenti commi, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Un ulteriore quinto dei posti è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320 ».

La I Commissione ha espresso il seguente parere:

« Per quanto si riferisce al contenuto degli articoli 11 e 28, la Commissione non si oppone alla disposizione che prevede, per il conferimento dei posti ivi indicati, un concorso riservato al personale in possesso del titolo di studio e che abbia la qualifica ivi contemplata; subordina, tuttavia, il suo parere favorevole ad una modifica del testo degli articoli tale da garantire, da una parte, che l'accesso alle suddette qualifiche sia strutturato in conformità a quanto disposto, in via generale, dallo statuto degli impiegati civili dello Stato e, d'altra parte, che sia posta come condizione per la partecipazione al concorso l'aver svolto le mansioni delle qualifiche relative ai posti da mettere a concorso.

Sempre a proposito dell'articolo 11, la Commissione esprime parere contrario all'ultimo comma, data l'evidente ed ingiustificata deroga che la disposizione in esso contenuta implica alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego ».

PITZALIS, *Relatore*. Per quanto riguarda la richiesta della I Commissione, che sia posta come condizione per la partecipazione al concorso l'aver svolto mansioni delle qualifiche relative ai posti da mettere a concorso, si deve dire che tale condizione pone coloro che avrebbero diritto o interesse a partecipare al concorso in una condizione differenziata, lasciata esclusivamente alla valutazione personale del caposervizio da cui dipende l'aspi-

rante; si può così verificare che la dichiarazione relativa alle mansioni svolte sia molte volte puramente formale e non sostanziale, e che sia concessa o meno in relazione a quegli stati soggettivi che si creano tra le persone. Per questo si è ritenuto con questo articolo di porre nella medesima situazione tutti quelli che si trovano a poter aspirare alla promozione o al passaggio alla qualifica superiore. Essi partecipano a un concorso che è aperto a tutti, e il concorso dirà quali siano le capacità e le attitudini ad esercitare le mansioni di qualifica superiore. Questo è stato il principio informatore, in deroga a quello che in genere viene disposto, e mi pare che sia per motivi di equità e di giustizia.

Del resto mi rimetto a quello che la Commissione vorrà decidere in proposito.

Per quanto riguarda il parere contrario dato dalla I Commissione all'ultimo comma, ci si potrebbe soltanto domandare come mai la stessa Commissione abbia già in precedenza e ripetute volte approvato una identica disposizione. Così nella legge 20 febbraio 1958, n. 98, riguardante la pubblica sicurezza, nella legge 20 maggio 1960, n. 659, e nella legge 11 febbraio 1958, n. 57, sulle cancellerie giudiziarie. Nel testo in esame, quindi, il Ministro della pubblica istruzione non ha fatto altro che introdurre una norma identica a quella che appare nelle leggi che ho citato. Non c'è motivo quindi per cui la I Commissione esprima ora un giudizio differente da quello espresso per altri provvedimenti.

Insisto quindi perché la norma, già contenuta in altre disposizioni di legge, sia inserita anche in questo provvedimento che riguarda il personale della pubblica istruzione, il quale ha dei meriti non inferiori a quelli del personale di altre amministrazioni.

Le norme costituzionali che riguardano l'accesso ai pubblici uffici, prescrivono che i candidati siano sottoposti a concorso; non prescrivono però che debba essere concorso per esami. È sempre possibile quindi l'eccezione del concorso speciale per soli titoli; l'essenziale è che sia rispettata la formula del concorso, e così la norma costituzionale.

Ecco perché mi sono permesso di presentare un emendamento al primo comma — ove è previsto un concorso per esame speciale riservato agli impiegati della carriera esecutiva, provenienti rispettivamente dal soppresso ruolo dell'amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei provveditorati agli studi, che siano in possesso di titolo di studio di secondo grado — nel senso di adottare il concorso spe-

ciale per titoli. Al secondo comma si può invece lasciare il testo che prevede l'esame speciale per gli impiegati che non possiedono il titolo di studio, purché abbiano la qualifica di archivista. Qui ci troviamo in una situazione diversa. La posizione di chi possiede il titolo per accedere alla carriera di segretario è diversa da quella di chi non ha il titolo di studio, ma soltanto un determinato grado o una determinata qualifica. Quindi mi sembra giusto mantenere una differenziazione tra i due gruppi e che al primo gruppo si possa concedere la procedura facilitata di un concorso speciale per titoli, mentre per l'altro gruppo debba sussistere il concorso per esame speciale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il principio che un impiegato di carriera inferiore possa passare a quella superiore mediante concorso, differenziato da quello normale, non è cosa nuova. In questi casi, però, e mi riferisco particolarmente agli insegnanti, l'unica differenza fra quelli che sono in possesso del titolo di studio e quelli che non ne sono in possesso, è il numero degli anni di servizio che occorre per partecipare al concorso. Io mi atterrei a un criterio di questo genere. Non si può fare il concorso per titoli per una categoria e il concorso per esami per un'altra.

PITZALIS, *Relatore*. Non siamo in sede di esame normale; siamo in sede di esame speciale, con riserva di posti.

Qui stiamo esaminando un articolo che riserva un determinato numero di posti ad un determinato personale e abbiamo due categorie di personale, che accedono alla categoria superiore: una con titoli di studio e l'altra senza titoli di studio.

Comunque, io ne faccio soltanto una questione di opportunità.

CODIGNOLA. L'onorevole Pitzalis in sostanza osserva che il quinto o i due quinti previsti nel primo comma e il quinto previsto dal secondo comma, si riferiscono a condizioni giuridiche diverse, per cui ritiene di dover proporre anche una diversità nel concorso speciale. A me sembra che ci troviamo di fronte a una norma di carattere straordinario, che prevede e l'esame speciale e la riserva dei posti.

In che consiste questo esame speciale? In un colloquio. Se è vero che si deve stabilire un trattamento diverso fra coloro che sono previsti dal primo comma e quelli previsti dal secondo comma mi sembra equo che co-

loro che non hanno un titolo di studio facciano un concorso riservato, ma senza particolari facilitazioni.

PRESIDENTE. C'è il caso di colui che non ha il titolo, ma ha svolto le mansioni!

CODIGNOLA. È giusto guardare al personale che viene beneficiato da questa norma, ma è anche giusto guardare al personale che è già nel ruolo. Quale è la condizione in cui questo si verrà a trovare? Attraverso questa norma si può verificare uno scavalcamento, con un grave danno per coloro che sono stati assunti attraverso regolare concorso. Bisogna evitare assolutamente che possano rimanere danneggiati coloro che hanno vinto in piena regolarità un concorso.

PRESIDENTE. Quelli che entreranno nella carriera attraverso questa legge saranno sempre gli ultimi!

CODIGNOLA. Mi pare, tutto sommato, che la richiesta della I Commissione sia legittima!

Il collega Pitzalis osserva che l'acquisizione della qualifica dipende in certo modo dall'arbitrio e dalla discrezionalità del capo ufficio. Come possiamo sostituirci con un provvedimento di legge alla valutazione che viene fatta nei singoli uffici? Mi pare che noi compiamo una serie di arbitri.

PITZALIS, Relatore. Anzi evitiamo tutti gli arbitri!

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Possono esserci dei casi nei quali gli impiegati non abbiano avuto modo di svolgere le mansioni pur essendo elementi di indubbio valore.

CERRETI ALFONSO. C'è un mio emendamento onorevole Presidente!

PRESIDENTE. Appena esaminato l'articolo 11, tratteremo il suo emendamento; onorevole Cerreti!

PITZALIS, Relatore. Volevo rispondere al collega Codignola, che si è fatto portavoce di quelli che sono gli assunti della I Commissione.

Questo articolo è stato — se così posso dire — concordato dall'amministrazione interessata e dalle categorie sindacali rappresentanti gli interessi degli impiegati, a seguito di varie trattative. È quindi evidente che anche in questi settori si deve tener conto di quelle che sono le richieste sindacali.

Io potrei anche accedere al principio che ambedue le categorie — prima e seconda categoria di cui al primo comma dell'articolo 11 — siano poste nelle stesse condizioni rispetto a un concorso speciale riservato. Ma non potrei mai accedere al principio che il per-

sonale già appartenente all'Amministrazione debba passare attraverso la trafila di un concorso ordinario, proprio allorché si procede ad un riordinamento e ampliamento di organico. Sono facilitazioni che non sono state inventate per questo riordinamento di organico. Il trattamento che in queste occasioni si fa al personale già in servizio, che voglia accedere alla categoria superiore, è proprio questo: riserva di posti a concorso speciale. Quindi è giusto fissare tale principio anche in questa legge. Si è detto che non v'è differenziazione tra le due categorie di interessati! Se poniamo come condizione il fatto che costoro abbiano prestato servizio nelle mansioni di qualifica superiore, e siano in possesso del titolo di studio, non possiamo obiettivamente porli sullo stesso piano di quelli che sono nella categoria inferiore e non hanno titolo di studio.

Questa è una differenziazione che è stata sempre osservata. Ricordo che in tutte le amministrazioni, in occasione di riordinamento di organici, sono state fatte simili agevolazioni a coloro che prestano servizio nell'amministrazione, ed è logico, perché si tratta di personale che spesso è passato al vaglio di sette, otto, dieci anni di attività. E non c'è la preoccupazione che costoro possano ledere gli interessi di altre categorie di impiegati che sono in ruolo, perché, se partecipassero a un concorso esterno, avrebbero sempre diritto ad una valutazione della loro anzianità secondo lo statuto generale degli impiegati di Stato.

CODIGNOLA. Ma dovrebbero fare un concorso!

PITZALIS, Relatore. Anche questi debbono fare un concorso in questa occasione di riordinamento degli organici, e in base allo statuto generale degli impiegati dello Stato nessuno potrà vietare mai a costoro di beneficiare dell'anzianità nella precedente carriera, dopo aver partecipato a un concorso che rappresenta il passaggio per la categoria superiore. Quindi queste preoccupazioni non ci devono essere.

D'altra parte, mettere tutti nella stessa condizione, anche quelli che hanno esplicitato mansioni della qualifica superiore, risponderebbe a un principio di equità. Tuttavia non insisto. Ho inteso soltanto giustificare il principio che avevo esposto, perché l'esperienza personale mi porta a dire che molte volte in questa sede benefici si fanno e si danno anche senza che gli impiegati abbiano benemerienze speciali di servizio nella categoria superiore.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che noi diamo ad

una certa categoria il privilegio di poter concorrere, pur non avendo il titolo di studio, se ha svolto un certo numero di anni e ha disimpegnato mansioni superiori, dimostrando la propria capacità. Diamo poi un altro privilegio a coloro che sono nella categoria inferiore ma hanno il titolo di studio, perché sono già inseriti nell'amministrazione, sia pure nella categoria inferiore. Ma quelli che non hanno il titolo di studio e che sono nella categoria inferiore, perché devono passare alla categoria superiore?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un principio generale per tutti gli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. Io non conosco una norma per cui si può entrare nell'università come usciere e diventare poi professore!

PITZALIS, *Relatore*. Il passaggio è previsto nello statuto degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Ma ella sa quanto è pesante quel passaggio!

PITZALIS, *Relatore*. È previsto il passaggio dall'una all'altra categoria fino alla carriera direttiva, in base ad una certa anzianità di servizio e a una qualifica conseguita.

PRESIDENTE. Su questo sono d'accordo, ma qui non è detto. Si dice che rivestano qualifica non inferiore al grado di applicato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ognuno può andare alla categoria immediatamente superiore, anche se non possiede titolo di studio.

PRESIDENTE. Ma per quale ragione facciamo questa concessione, se costoro non hanno il titolo di studio e non hanno l'anzianità?

PITZALIS, *Relatore*. Chi è archivista, ha certamente venti anni di anzianità di servizio.

PRESIDENTE. Il disegno di legge dice che possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e abbiano il diploma di un istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Dovremmo fare allora una norma contro il parere della I Commissione, nonostante che ci sia già una norma generale, che disciplina queste situazioni?

PITZALIS, *Relatore*. Ma noi riserviamo una quota di posti.

CODIGNOLA. Facciamo allora soltanto una riserva.

PITZALIS, *Relatore*. In tutti i riordinamenti di organici delle varie amministrazioni

questa norma è stata riprodotta come la presentiamo noi. Tanto più che dobbiamo considerare che la carriera di concetto amministrativa non esisteva, prima d'ora, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e che l'abbiamo introdotta solo di recente per i provveditorati. Quindi in questa sede non facciamo che favorire quelli che hanno prestato queste mansioni, quando non esisteva tale carriera.

PRESIDENTE. E la condizione di avere esercitato le mansioni superiori non vogliamo introdurla?

PITZALIS, *Relatore*. Io non ho nulla in contrario. Ho detto che il criterio, cui si ispira il disegno di legge, ha il pieno favore dei sindacati. Se la Commissione non lo ritiene opportuno, non insisto, quantunque sostenga il principio e creda che sia utile all'amministrazione.

CODIGNOLA. La legge generale stabilisce il principio di bandire concorsi generali. Qui invece concediamo un concorso speciale e diamo in più una riserva di posti. Quindi non è una situazione prevista dalla legge generale.

PITZALIS, *Relatore*. Possiamo dire che la carriera di concetto è stata istituita ieri ed è la prima volta che si dà la possibilità a questo personale di accedere a questa carriera. Quindi mi pare che sarebbe il caso di applicare la norma con quella variante.

PRESIDENTE. Vuol dire che la porrò in votazione e, se sarà approvata, dovrò rinviarla alla I Commissione per il parere.

BALDELLI. Nel chiedere un nuovo parere alla I Commissione, si faccia presente con una certa decisione che c'è anche una questione di equità di trattamento col personale delle altre amministrazioni. Non è possibile immaginare che per la pubblica istruzione si debba fare un trattamento diverso da quello applicato nelle altre amministrazioni. Concordo quindi col relatore circa la necessità di un trattamento per questo personale, non inferiore a quello praticato da altre amministrazioni.

PRESIDENTE. Che cosa pensa il Governo circa l'emendamento dell'onorevole Pitzalis relativo al concorso speciale per titoli, da sostituire al concorso speciale per esame?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Naturalmente anche questo emendamento, se approvato, dovrà essere sottoposto al parere della I Commissione.

Procediamo quindi alla votazione dell'articolo 11 per divisione.

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole: « sono conferiti mediante concorso ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pitzalis, per cui si propone di sostituire alle parole « per esame speciale », le parole: « speciale per titoli ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma, sulla quale non ci sono emendamenti.

(È approvata).

Passiamo al secondo comma.

PITZALIS, *Relatore*. Io sarei dell'avviso di lasciarlo così come è, giacché corrisponde a varie esigenze di categoria. Se ci saranno ulteriori difficoltà, vedremo.

PRESIDENTE. Senza fare riferimento alle mansioni?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In analogia con quanto è stato fatto per altre categorie di statali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Il terzo comma dovrebbe dire « di cui al precedente comma » e non « di cui ai precedenti commi ».

Lo pongo in votazione con tale modifica formale.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto e il quinto comma, sui quali non ci sono emendamenti né osservazioni.

(Sono approvati).

Sull'ultimo comma c'è il parere contrario della I Commissione Affari costituzionali.

PITZALIS, *Relatore*. Ci si dovrebbe limitare alla considerazione che la I Commissione ha approvato precedenti analoghi: legge 20 febbraio 1958, n. 98; legge 11 febbraio 1956, n. 56. Queste norme prevedono non solo benefici del genere, ma anche maggiori, per categorie similari e per situazioni similari.

D'altra parte, a me sembra equo il riconoscimento di due terzi dell'anzianità nei confronti di impiegati che per migliorare la loro posizione si assoggettano ad un esame e a ritornare, sia pure provvisoriamente, al coef-

ficiente 202 (questi impiegati dal coefficiente 261 passano al coefficiente 202).

È possibile che la I Commissione consideri ingiusto che io, passando dopo un esame dal coefficiente 261 al coefficiente 202, non ottenga questo piccolo beneficio di carriera?

Ripeto che presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione non esisteva la carriera di concetto amministrativa, per cui le mansioni di questa carriera sono state sempre sbrigate da personale appartenente alla carriera esecutiva. Ora, in sede di formazione di questo nuovo ruolo organico, dare un riconoscimento a questo personale mi pare che sia nell'interesse tanto di quelli che partecipano al concorso, quanto dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, con l'intesa che su di esso e sulle modificazioni apportatevi dobbiamo sentire nuovamente il parere della I Commissione.

(È approvato).

Segue un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cerreti Alfonso; ne do lettura:

ART. 11-bis.

« Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo, di cui all'allegata tabella A, è riservato, mediante concorso per esame speciale, al personale della carriera di concetto dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia, materie letterarie e pedagogia ».

PITZALIS, *Relatore*. Sono favorevole a questo articolo 11 aggiuntivo.

CERRETI ALFONSO. Molto brevemente dirò che si tratta di una norma che consente un concorso riservato per la carriera direttiva, così come l'articolo 11 già lo prevede per la carriera di concetto.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiedere il parere della I Commissione.

Pongo allora in votazione l'articolo 11-bis, di cui ho dato lettura come principio.

(È approvato).

Provvederemo a trasmetterlo alla I Commissione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1961

Passiamo ai successivi articoli 12 e 13, che, non essendoci emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 12.

(Concorso riservato a posti di agente tecnico).

« Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella F, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi ».

(È approvato).

ART. 13.

(Limite dei posti da mettere a concorso).

« I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo insegnante e non insegnante, già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.

Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione ».

(È approvato).

L'onorevole Reale ha proposto un articolo 13-bis. Poiché il presentatore è assente, mi sembra cortesia rinviarne la discussione ad una prossima seduta.

PITZALIS, *Relatore*. Sta bene. Fin da ora, però, io dichiaro che sono nettamente contrario.

PRESIDENTE. Passiamo al successivo titolo terzo, che è intitolato « Amministrazione delle Antichità e Belle Arti ».

L'onorevole Franceschini ha chiesto di parlare come relatore della proposta di legge Marangone e Macrelli n. 393. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Desidero, anzitutto, porre in rilievo che l'onorevole Marangone si è fatto lodevolmente portavoce non soltanto della propria opinione di cultore amoroso di cose dell'arte, ma anche della opinione di tutti coloro che erano pensosi delle sorti delle Soprintendenze alle arti, la cui regolamentazione era rimasta affidata alle leggi 31 dicembre 1923, n. 3164 e 22 maggio, 1939 n. 823, nonché al decreto legislativo del 7 marzo 1948, n. 1305, tutti largamente superati.

L'onorevole Marangone ha inteso, con la sua proposta di legge, suonare il campanello di allarme e ha spezzato non solo una lancia, ma una dozzina di lance in favore dell'incremento quantitativo e qualitativo di questo importantissimo settore, cui si riferisce il titolo III del testo governativo.

L'ampia disamina dell'onorevole Marangone — critica e serena al tempo stesso — ha affrontato per prima il problema e ha preceduto di due anni il disegno di legge governativo che è base della nostra discussione.

Che cosa vuole in sostanza l'onorevole Marangone ?

Ecco, questa è una domanda alla quale si può dare una risposta, che è sostanzialmente rappresentata dal titolo III del disegno di legge n. 2889.

L'onorevole Marangone parte dalla constatazione della insufficienza quantitativa generica. Dal 1907 al 1956 gli organici sono scesi da 980 a 935 unità. Il numero delle Soprintendenze è di 58, più l'Istituto Centrale del Restauro, con soli 38 posti di soprintendente fra prima e seconda classe.

Da questo rilievo quantitativo, nasce la necessità di una revisione della carriera, degli organici e di un aumento delle Soprintendenze.

L'onorevole Marangone insiste, poi, su un altro problema: cioè la divisione dei ruoli della carriera direttiva: ruolo di archeologo, ruolo di storico d'arte e ruolo di architetto. Tre ruoli separati e distinti. Ed assume che in questi ruoli bisogna attuare un adeguamento alle presenti necessità.

L'onorevole Marangone chiede altresì che siano modificate le carriere del chimico e del fisico dell'Istituto Centrale del restauro, nel senso di assicurare ad esse uno sviluppo analogo a quello del personale della carriera direttiva scientifica.

Poi tocca quello che egli stesso chiama il *punctum dolens* della questione, cioè la necessità di dividere il ruolo amministrativo dal

ruolo di ragioneria, per evitare il cumulo delle due mansioni e liberare l'amministrazione delle soprintendenze, già così delicata, dalle preoccupazioni notevoli e crescenti di carattere tecnico-economiche di bilancio.

Auspica il nuovo ruolo dei disegnatori e geometri e vuole molto opportunamente una distinzione tra i restauratori. Ci sono i restauratori artigiani, che non vanno oltre il ritocco di vasi, e i restauratori di quadri, che sono tecnici di altissimo valore, i quali perciò devono essere nettamente distinti e anche premiati e invogliati.

Chiede lo sviluppo dei segretari fino al massimo previsto dalla legge. Non possiamo dimenticare che i segretari hanno una mansione importantissima in seno alle amministrazioni; segnano anzi il *trait d'union* tra la carriera direttiva e il ruolo di ragioneria.

Altrettanto l'onorevole Marangone auspica per la carriera degli assistenti - aiutanti, ma assistenti, in sostanza - e propone la qualifica di assistenti capi, con il coefficiente 325. Chiede inoltre la qualifica superiore per gli operatori tecnici, un aumento dell'organico del personale esecutivo - che egli richiede in 510 posti - e un aumento del personale ausiliario, che da 450 posti invoca sia portato a 2.200.

Queste richieste dell'onorevole Marangone collegate con l'impegno che le soprintendenze funzionino e che questo settore sia ritoccato organicamente, portano il relatore, insieme alle valutazioni nettamente positive già espresse nei riguardi della proposta 393, anche a concludere che il disegno di legge n. 2889 ha sostanzialmente appagato in massima parte le richieste del proponente della proposta di legge n. 393, onorevole Marangone. Quindi credo che, tranne qualche emendamento che lo stesso onorevole Marangone potrà sostenere noi possiamo considerare questa sua proposta di legge assorbita dal titolo III del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo e siamo lieti di manifestare anche la nostra simpatia all'onorevole Marangone.

MARANGONE. Sono d'accordo sul fatto che la mia proposta di legge sia stata abbinata al disegno di legge governativo, dato che il disegno di legge comprende la maggior parte di quelle che erano le mie richieste. È evidente che un'azione di questa natura, condotta con abbastanza perspicacia nella passata e nella presente legislatura, ha portato ad un disegno di legge governativo che oggi appaga in gran parte le aspirazioni delle soprintendenze. Perciò presenterò al di-

segno di legge soltanto alcuni emendamenti di carattere marginale, non sostanziale, tranne che per l'articolo 15, che ha carattere straordinario. Credo che la Commissione possa trovare concordia e unanimità nell'accogliere questo emendamento, che elimina ogni possibile perplessità sul disegno di legge governativo nell'interesse della categoria e soprattutto nell'interesse di un lavoro che diventa sempre più importante e difficile.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del titolo III.

ART. 14.

(Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti).

« Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddiviso:

Soprintendenze alle antichità	N. 25
Soprintendenze alle gallerie	» 16
Soprintendenze ai monumenti	» 15
Soprintendenze ai monumenti e gallerie	» 10

Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.

L'istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.

Alla direzione dell'istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a) b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.

La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con de-

creto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 15.

« Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ha facoltà di conferire l'incarico per posti direttivi, fino al massimo di un quinto dei posti disponibili, a persone non appartenenti all'Amministrazione che per specifica preparazione scientifica nel campo dell'archeologia è della storia dell'arte siano particolarmente idonee.

L'incarico avrà effetto per tre anni e potrà essere rinnovato per uguale periodo su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

A coloro che saranno così incaricati verrà corrisposto, per la durata delle funzioni, il trattamento economico minimo previsto per il posto che occupano ».

La I Commissione ha espresso il seguente parere a proposito di tale articolo:

« In relazione all'articolo 15, la Commissione esprime parere contrario all'attuale sua formulazione come norma di carattere permanente, in quanto la reputa non compatibile coi principi generali sul rapporto di pubblico impiego; è favorevole, invece, ad una norma di carattere transitorio, da inserire prima dell'articolo 24 o dopo l'articolo 25, con la quale vengano soddisfatte alcune esigenze di fatto, che ne hanno consigliato l'approvazione presso il Senato della Repubblica. Reputa che l'articolo debba essere formulato in modo da attribuire al Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il potere di nominare, entro un breve termine dall'entrata in vigore della legge, con rapporto permanente di servizio, alle sole qualifiche di soprintendente di I e II classe, persone di vasta rinomanza scientifica, in misura di un quinto dei posti recati in aumento in dette qualifiche nei vari ruoli della tabella C, sempre che si tratti di persone in possesso del titolo di studio necessario e che abbiano, per un periodo di almeno tre anni, svolto mansioni alle di-

pendenze del Ministero della pubblica istruzione, nei servizi relativi alle soprintendenze alle antichità e belle arti ».

I colleghi sanno che questo articolo 15 è stato aggiunto in sede di discussione al Senato. Esso consente che il Ministro nomini persone estranee alla amministrazione, le quali siano di alto merito in materia. È un articolo che ha trovato opposizione da parte di coloro che già sono nell'amministrazione. La I Commissione è contraria all'articolo come è formulato, e vorrebbe ridurne notevolmente il contenuto, secondo i termini espressi nel parere di cui ho già dato lettura.

Relativamente a questo articolo hanno presentato un emendamento soppressivo gli onorevoli Baldelli, Leone Raffaele e Savio Emanuela, così pure gli onorevoli Seroni, Alicata e De Grada, l'onorevole Badini Confalonieri gli onorevoli Codignola e Marangone.

PITZALIS, *Relatore*. Il mio parere è completamente difforme da quello della I Commissione. La prima osservazione che faccio in questa sede è una osservazione di carattere costituzionale. Or ora abbiamo letto i pareri della I Commissione, con i quali si invoca la Costituzione per quanto riguarda il passaggio dall'una all'altra categoria attraverso un concorso facilitato. Invece, quando si tratta di nominare in via permanente ai più alti gradi dell'amministrazione delle belle arti persone che non conosciamo, e che non vogliamo conoscere, la Costituzione o i principi costituzionali non vengono tenuti in nessuna considerazione.

Io ho sott'occhio i concorsi delle antichità e belle arti fino all'ultimo del 1958 e vedo che vi è sempre una sequela di idonei in questi concorsi.

Questi signori che chiedono di essere inquadri nella qualifica corrispondente al grado V, perché non partecipano ai concorsi? E se vogliono partecipare ai concorsi e hanno superato i limiti di età, noi siamo lieti di aumentare questi limiti di età. Ma non possiamo dare nessuna occasione, né al Consiglio superiore della pubblica istruzione, né al ministro di compiere una scelta. La facoltà della scelta era stata data ai ministri fascisti. Noi l'abbiamo soppressa, perché desideriamo che si acceda tanto ai gradi iniziali, quando ai gradi finali della carriera, per pubblico concorso. Tutta la materia mi sembra che sia regolata da questo principio. Mi sembra inutile aggiungere altro, perché l'unanimità dell'opposizione mi pare che stia a dimostrare

sufficientemente l'infondatezza del provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che l'altro ramo del Parlamento, con competenza pari alla nostra, ha aggiunto due articoli: l'articolo 3 e l'articolo 15. L'articolo 3 è stato già stralciato; mi sembra opportuno, ora, soffermarci su questo articolo 15, anche per evitare che il Senato non abbia a dolersi di una decisione troppo sommaria.

CAIAZZA. Nel testo dell'articolo 15, almeno, c'è il senso della temporaneità e pur dando l'impressione che si riferisca a persone determinate, può esserci la giustificazione che a un certo momento l'amministrazione tragga vantaggio dall'avvalersi di competenza notissime, vorrei dire di fama, non soltanto nazionale ma addirittura mondiale.

Però esso lede gravemente gli interessi di coloro che attualmente sono nell'Amministrazione e di tutti coloro che avendo fatto i concorsi ed essendo risultati soltanto idonei si vedono esclusi, mentre altri con questo sotterfugio potrebbero entrarvi.

La proposta della I Commissione, presenterebbe un aspetto positivo, poiché non ne verrebbe danno a coloro che sono in servizio, in quanto è previsto, se non sbaglio, un aumento dell'organico. Però viene ad aggravare la situazione per quanto riguarda la permanenza nell'Amministrazione. Cioè, una volta entrati nell'Amministrazione il passaggio è definitivo, e allora valgono tutte le considerazioni che ha fatto l'onorevole Pitzalis.

Quindi, io penso che la migliore cosa sarebbe di non farne niente di questo articolo 15, e maturare magari condizioni diverse, studiare la possibilità, più in là, che l'Amministrazione possa avvalersi di queste competenze di fama non soltanto nazionale, ma anche e soprattutto di fama mondiale.

MARANGONE. Io sono molto lieto di come si è espresso l'onorevole Pitzalis. Vorrei sottoscrivere parola per parola quanto lui ha detto. Mi preme di aggiungere, in sede tecnica, che la questione non può essere risolta in questo modo.

La legge vigente consente che il ministro possa nominare un professore universitario in casi particolari, investendolo dell'incarico di una Soprintendenza. E questo è una cosa giusta. Si tratta di un uomo che ha passato la sua vita negli studi, che ha un alto incarico nell'insegnamento e una qualificazione precisa per reggere una Soprintendenza, che richiede una specializzazione di studio e di cultura.

Vorrei vedere che cosa succederebbe in quelle Soprintendenze in cui capitasse una

personalità di chiara fama — pittore scultore o che so io — un uomo che opera con la sua fantasia creatrice e che si trovasse costretto ad affrontare problemi di carattere tecnico, normativo, quali sono quelli che il Soprintendente deve conoscere; conflitti sui diritti della proprietà privata; contrasti con le amministrazioni locali; conoscenza di problemi di ogni genere, e così via...

Per esempio, è giusto che Amedeo Majuri diriga gli scavi di Pompei, come sarebbe giusto che Cesare Brandi possa seguitare a dirigere l'Istituto centrale del restauro. Ma l'articolo 15 precisa che si può dare l'incarico dell'amministrazione delle antichità e belle arti a qualunque persona (sia pure col concorso del parere non vincolante del Consiglio superiore) che il ministro ritenga scientificamente idonea.

Questo è un criterio errato. Ingiusto, perché il Soprintendente dell'amministrazione delle antichità e belle arti, è uno studioso che ha scelto una via, e che per i problemi che deve affrontare, non può essere che uno studioso qualificato come lo sono i nostri soprintendenti.

Noi non abbiamo bisogno di reclutare direttamente dei soprintendenti, ma aprire la porta ai giovani che escono dalle università e dai corsi di specializzazione, invogliandoli a percorrere questa carriera, che un giorno consentirà ai migliori di loro di essere soprintendenti.

Potevamo ammettere la possibilità per il Ministro di designare un professore d'università, ma dare al Ministro una libertà di scelta, non possiamo accettarlo in modo assoluto, nell'interesse dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

ROFFI. Noi siamo contrari a questo articolo, perché riteniamo che questa facoltà lasciata al Ministro possa dare notevoli inconvenienti. Invece ci riserviamo di presentare emendamenti agli articoli 28 e 31 che riguardano l'utilizzazione di personale già presso le Soprintendenze, che abbia notevole competenza. Riteniamo che si debba fare il concorso, ma con una riserva, che potrà essere di circa la metà, per utilizzare questi elementi che sono già in servizio e che avendo dato buona prova debbono essere tenuti in considerazione per meriti specifici.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Confermo quello che ha già detto il Ministro, in sede di discussione generale, di non opporsi alla soppressione dell'articolo. Quindi accetto gli emendamenti soppressivi.

BALDELLI. Dato che sono il presentatore del primo emendamento soppressivo, ritengo doveroso, non dico di illustrarlo, perché è stato ampiamente illustrato dal relatore e dagli altri intervenuti, ma confermarlo con questa precisa dichiarazione: l'atteggiamento negativo nei confronti di questo articolo dipende non tanto dal fatto che viene sovvertito l'ordine costituito della pubblica amministrazione, ma soprattutto perché non credo che con questo tipo di norma si incoraggi il personale studioso dei particolari e complessi problemi delle antichità e belle arti a prendere parte ai concorsi e a intraprendere questa carriera; infatti rimarrebbe in molti il dubbio che non potrebbero raggiungere i più alti gradi della carriera, in quanto questa verrebbe limitata dall'immissione di elementi del tutto estranei all'amministrazione. Invece ritengo che le difficoltà esistenti nella pubblica amministrazione di reclutare personale idoneo e capace sia tale da dover dare tutti quegli incoraggiamenti per cui il personale intelligente, capace e fornito di idonea preparazione possa essere messo a vantaggio dell'attività delle belle arti, come di ogni altra attività dell'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15, di cui con emendamenti provenienti da tutti i settori, si chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 16:

ART. 16.

(Economati).

« Presso le Soprintendenze e gli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo è istituito un ufficio economato, posto alle dirette dipendenze del soprintendente o del capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e belle arti con la qualifica di economo.

Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse d'ingresso e di esportazione, alla compilazione degli inventari del materiale mobile e coadiuva il soprintendente od il capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura contabile.

L'economo è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e non potrà reggere più di un economato.

Resta ferma peraltro la responsabilità del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti.

Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzione e compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo comma dell'articolo 14 della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economo ».

Pongo in votazione i primi tre commi.

(Sono approvati).

L'onorevole Roffi propone di togliere, nel quarto comma, la parola: « peraltro ».

ROFFI. Si tratta di una finezza linguistica, necessaria, per altro, per evitare che al comma sia dato un carattere di contrapposizione, che non deve avere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma, modificato come propone l'onorevole Roffi.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma e l'articolo nel suo complesso.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 17:

ART. 17.

(Nomina degli ispettori e degli architetti).

« La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologici e storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera. Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli

anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paleontologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera ».

La I Commissione ha espresso il seguente parere:

« Per quanto si riferisce all'articolo 17, si segnala alla VIII Commissione l'opportunità di valutare se non sia il caso di limitare a solo coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o filosofia l'accesso alle carriere ivi indicate, o quanto meno alla carriera degli archeologici, che non sembra possano ignorare la lingua greca ».

PITZALIS, *Relatore*. Io sono del parere che questa specializzazione vada tutta a detrimento della possibilità di scelta del personale più idoneo, perché nulla osta che anche il personale che abbia una laurea diversa da quelle che sono indicate nella legge possa possedere la preparazione specifica per conseguire questi posti. Quindi non mi pare che sia del tutto opportuno accettare l'osservazione della I Commissione, mentre il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto di dare più ampia possibilità di partecipazione a questi concorsi, indicando specificamente le varie lauree che sono sufficienti per partecipare ai medesimi.

PRESIDENTE. Io dico francamente che in questo momento di polemiche sul latino o non latino, mi pare difficile che un archeologo non sappia leggere il greco, o che almeno non abbia il titolo di studio che garantisca che sa leggere il greco, dato che i due terzi dell'archeologia è proprio in greco. Vero è che potrebbe conoscere il greco, pur non avendo il titolo di studio; ma non è una cosa troppo frequente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sono gli ispettori archeologici e gli storici dell'arte. Naturalmente gli archeologi saranno quelli che hanno studiato il greco, mentre potranno essere storici dell'arte anche quelli che non lo hanno studiato, ma hanno fatto gli altri studi.

PITZALIS, *Relatore*. Si potrebbe dire che chi è laureato in lettere può partecipare all'uno e all'altro concorso; gli altri soltanto al concorso per storico dell'arte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 17, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Caiazza propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 17 con il seguente:

« Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o in filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o in filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera. Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile ».

Pongo in votazione il comma sostitutivo Caiazza.

(È approvato).

Pongo in votazione gli altri commi dell'articolo 17.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 18.

(Promozione a direttore).

« La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonché gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

(*Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro*).

« Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i chimici i fisici e i microbiologi, conseguono la promozione alla qualifica equiparata a direttore di divisione, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo ventuno anni di carriera ».

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*Sono approvati*).

L'onorevole Leone Raffaele propone di sostituire il terzo comma dell'articolo 19 con il seguente:

« La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi si applicano le norme relative al trattamento giuridico ed economico dei professori anzidetti ».

LEONE RAFFAELE. La mia proposta di emendamento mira ad evitare una palese ingiustizia, fra la carriera del personale direttivo e quella del personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi.

Infatti l'ultimo comma dell'articolo 19, richiamando in vigore la norma dell'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che il termine della carriera per questi chimici fisici e microbiologi si ferma al coefficiente pari a quello di direttore di divisione.

Ora, se si confronta la carriera di questi dirigenti, che pure hanno funzioni eccezio-

nali, con quelle di tutto il personale direttivo, si rileva una sperequazione evidente. Difatti il personale appartenente alla carriera direttiva diventa consigliere di prima classe dopo cinque anni, direttore di sezione dopo nove anni o undici anni secondo che partecipi o meno all'esame per merito comparativo, e direttore di divisione dopo dodici o quattordici anni. Inoltre il personale della carriera amministrativa finisce la carriera all'ex grado V, mentre questo la finisce all'ex grado VI. Non so perché si voglia adottare un criterio così difforme, tanto più che tutto il personale dell'Istituto centrale del restauro ha una funzione di eccezionale rilievo.

Quando sappiamo che le industrie private chiamano i fisici già al secondo o terzo anno di studio universitario e li pagano con stipendi altissimi, chi verrà nell'amministrazione dell'istruzione, se ha la prospettiva di terminare la carriera al vertice dopo 21 anni e con l'ex grado sesto? Costoro dovrebbero arrivare almeno al grado a cui arrivano i loro parigrado. La mia proposta quindi ha soltanto lo scopo di stabilire un equilibrio tra il personale direttivo, perché non mi pare giusto il trattamento riservato dall'ultimo comma.

PITZALIS, *Relatore*. Sono un po' perplesso di fronte a questo emendamento: non perché non ritenga opportuno di inquadrare la carriera del personale tecnico, fisici e chimici, sia dell'Istituto centrale del restauro, sia dell'Istituto di patologia del libro, sia dei laboratori vari del restauro, in un sistema che corrisponda a quello del personale amministrativo. Ma nel caso che dovessero essere inquadrati in quel sistema — che non credo giovi molto al personale stesso, dato il limitato numero di posti che hanno in quei ruoli — non dovremmo fare un emendamento di questo genere, ma dovremmo applicare a questo personale tecnico le norme generali che regolano la struttura della carriera del personale amministrativo dello Stato, e fare le tabelle in questo senso: ci sono tanti consiglieri di prima classe, tanti di seconda classe, tanti capi sezione, tanti direttori di divisione, tanti ispettori generali o equiparati. E allora gli scatti saranno effettuati secondo le norme di carattere generale. Invece attualmente la carriera è diversamente articolata. Si tratta di un personale che non è mai dirigente di servizio, perché è personale tecnico che sta in quel determinato servizio per eseguire direttamente il lavoro; non è un personale direttivo, ma personale equiparato alla carriera direttiva, con funzioni tecniche.

Questa carriera è già articolata, oggi, come quella del personale insegnante degli istituti medi superiori; quindi una carriera molto più veloce a ruolo aperto, in cui si può arrivare al grado corrispondente a capo divisione dopo 21 anni. Quindi il trattamento di questo personale dovrebbe essere identico a quello del personale insegnante. Però, per non creare delle disparità in seno a quell'amministrazione — poiché si verificherebbe che uno di questi fisici o microbiologi arriverebbe in breve tempo alla qualifica corrispondente al grado V o VI, mentre il soprintendente ci arriverebbe dopo 20 o 30 anni di servizio. Se vogliamo introdurre i ruoli aperti e ridurre il periodo di tempo necessario per completare la carriera lo possiamo studiare a parte. Quindi occorre studiare bene la questione e sospendere per ora l'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Lasciamo sospeso l'articolo, in attesa che il relatore raccolga tutti gli elementi necessari.

Passiamo quindi all'articolo 20:

ART. 20.

(*Nomine nei ruoli della carriera di concetto*).

« L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella H, lettera a), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella H, lettere c), d) ed e), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

1°) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purché integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

2°) per il ruolo di geometri, diploma di geometra;

3°) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro ».

L'onorevole Marangone ha presentato il seguente emendamento alla fine del secondo comma: « Alle parole *diploma di geometra*, aggiungere: « o di perito edile ».

PITZALIS, *Relatore*. Io sono favorevole all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Marangone.

(*È approvato*).

Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 20 nel testo di cui ho dato lettura, con la sola aggiunta delle parole « o di perito edile » nel numero 2° del secondo comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21:

ART. 21.

(*Nomine nei ruoli della carriera esecutiva*).

« La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie.

La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi ».

Poiché, non ci sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22:

ART. 22.

(*Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva*).

« Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova

nonché gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;

b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Al primo comma gli onorevoli Roffi, De Grada, Sciorilli Borrelli, propongono di aggiungere: « *dopo le parole:* sono conferiti, *le parole:* a ruoli aperti ».

Ossia, i proponenti vorrebbero che queste promozioni fossero conferite a ruolo aperto. Poi, al termine dell'articolo, propongono questo emendamento aggiuntivo: « Le promozioni a prima operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova ».

PITZALIS, *Relatore*. Il principio dei ruoli aperti nelle carriere dell'amministrazione non esiste. Io sarei d'avviso di garantire a ciascun dipendente dell'amministrazione dello Stato una carriera minima e massima, indipendentemente dai posti in ruolo organico. Ma finché esistono ruoli organici con limitato numero di posti secondo le qualifiche, bisogna mantenere questo meccanismo. Il concetto dei ruoli aperti, come ho detto, vige solo nel settore dell'insegnamento per una ragione particolare; cioè perché le funzioni dell'insegnante sono sempre identiche, dal giorno in cui egli entra come supplente, al giorno in cui viene collocato a riposo; può cambiare la quantità di sapere e l'affinamento dell'insegnamento, ma la funzione rimane sempre la stessa. Ritengo opportuno che nessuna modifica sia apportata all'articolo 22, che corrisponde alla esigenza di garantire che le promozioni vengano fatte con le possibilità di selezioni e con

le condizioni che l'amministrazione ha già previsto e studiato.

ROFFI. Sta bene, lo ritiro a nome anche degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 22, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

(*Personale ausiliario*).

« La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le promozioni a primo custode e a custode capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto nelle qualifiche immediatamente inferiori cinque anni di effettivo servizio.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.

L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 500 per ogni notte di servizio di dodici ore ».

Richiamo l'attenzione sul parere della I Commissione, che ritiene non adeguata la misura dell'indennità prevista dall'articolo 23, all'ultimo comma, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, tenendo conto che si tratta di dodici ore di servizio.

Poiché non sono stati presentati emendamenti al primo e al secondo comma, li pongo in votazione.

(Sono approvati)

L'onorevole Roffi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 23 e due commi aggiuntivi:

« Le promozioni a primo custode sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi

gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di servizio nella qualifica di custode.

Le promozioni a custode capo sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo, che hanno prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode.

Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode capo ».

PITZALIS, *Relatore*. Il riferimento al « ruolo aperto » non è opportuno, occorre toglierlo in tutti i tre commi.

Per quanto concerne il primo comma occorre portare a tre anni l'anzianità di servizio minima. In genere quello di tre anni è sempre il termine minimo previsto per le promozioni nelle amministrazioni statali.

CAIAZZA. Nell'indicare le varie qualifiche, l'emendamento parla di custode, primo custode, custode capo e custode principale. Il che fa supporre che la carriera di questi custodi si snodi attraverso quattro qualifiche. Vorrei che venisse chiarito questo punto, altrimenti si sarebbe dovuto seguire il criterio relativo ai bidelli, che hanno tre qualifiche: bidello, primo bidello, bidello capo. Se c'è già l'organico che comprende quattro qualifiche, allora la mia osservazione non ha importanza.

PITZALIS, *Relatore*. Il proponente vuole inserire questo nuovo gradino che è la qualifica di custode principale, con un coefficiente nuovo, in conformità all'articolazione di altro personale ausiliario della pubblica amministrazione, come quello dell'amministrazione centrale, che ha cinque coefficienti, mentre per le soprintendenze ci sono soltanto tre qualifiche.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiedere quindi il parere della I Commissione per sapere se è opportuno stabilire le quattro qualifiche di custode, primo custode, custode capo e custode principale e poi anche della V Commissione.

Frattanto annuncio che la I Commissione mi ha fatto sapere che insiste su tutti i pareri dati fino ad ora. Lo avverto per conoscenza della Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Roffi, dal quale vanno tolte

nei tre commi le parole « a ruolo aperto » e sostituita al primo comma, la parola « tre », con « due ».

(*E approvato*).

Al quarto comma dell'articolo 23 l'onorevole Roffi propone di sopprimere le parole « anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67 ».

PITZALIS, *Relatore*. Sono contrario, perché la limitazione alle condizioni esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67, è posta per salvare i diritti acquisiti e le situazioni di fatto.

Io direi di mantenere questa norma.

ROFFI. Il motivo della presentazione dell'emendamento è dato da una situazione di fatto, perché a quanto mi risulta dopo quella data si verificarono nomine in ruolo di personale salariato, che ora verrebbe escluso e sarebbe ingiusto. Si tratta di poche persone.

PITZALIS, *Relatore*. Pregherei di soprassedere alla votazione di questo emendamento, per esaminare attentamente quale è la situazione. Se fosse possibile, la potremmo esaminare e farla esaminare attentamente.

PRESIDENTE. Faccio presente l'urgenza di presentare le nostre decisioni al parere della I Commissione.

PITZALIS, *Relatore*. Io direi di rinunciare a questa limitazione.

BALDELLI. L'esame di questo articolo fa nascere molti problemi. Noi qui ci troviamo di fronte al fatto specifico che c'è un allargamento dei ruoli di questo personale di custodia. La pubblica amministrazione prevede delle norme che riconoscono giustamente varie facilitazioni al personale già in servizio; ma non tiene nessun conto della categoria degli assuntori di custodia.

PITZALIS, *Relatore*. Gli assuntori di custodia non hanno un rapporto di dipendenza continuato con la pubblica amministrazione. L'assuntore è un estraneo qualsiasi, che assume un impegno, un appalto, per così dire, e viene pagato temporaneamente per esercitare quella funzione.

BALDELLI. Non è che non sappia quale sia questo tipo di rapporto. Ma mi domando se è provvido trascurare e ignorare gli assuntori, non tanto nel loro interesse, quanto nell'interesse dell'amministrazione.

Ci sono delle zone archeologiche vastissime, che sono date agli assuntori di custodia, perché lo Stato non è in grado di assumere tale personale con un contratto di lavoro di-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1961

verso. Ora è possibile che dopo una certa anzianità — molte volte l'assuntoria di custodia rappresenta un rapporto senza limite di orario, con una retribuzione irrisoria — non si debbano considerare anche costoro che hanno reso dei servizi alla pubblica amministrazione?

Questo articolo trascura talmente questo congegno importante, sia pure a livello tanto modesto, che si dovrebbe riflettere un momento sull'opportunità di perfezionarlo sotto tutti i suoi aspetti. Si potrebbe quindi lasciare sospesa la questione, dato che comunque dobbiamo sentire il parere della I Commissione.

PRESIDENTE. Non possiamo chiedere il parere della I Commissione, finché non abbiamo in qualche modo deliberato una disposizione.

PITZALIS, Relatore. È il merito di quello che ha detto l'onorevole Baldelli che non mi pare possa essere preso in considerazione in questa legge. Qui si parla di personale già in servizio. Ora, prendendo in considerazione gli assuntori di custodia, se non si vuole fare una sperequazione si dovrebbero prendere in considerazione anche tante altre forme di prestazione temporanea, che ci sono nel settore delle belle arti. Bisogna mantenere un criterio unitario per il personale.

BALDELLI. Questo personale dovrebbe essere considerato nel provvedimento che stiamo esaminando, il quale comprende l'allargamento dei ruoli. Non si tratta di personale che presta servizio da un mese o da un anno, ma in alcuni casi anche da dieci anni.

PRESIDENTE. Questo problema si potrebbe considerare in sede di norme transitorie.

PITZALIS, Relatore. Dal punto di vista della normativa generale dei rapporti di pubblico impiego, sarebbe la prima volta che nell'ambito dell'amministrazione della pubblica istruzione, per incombenze di carattere occasionale come queste, che non sono regolate da norme giuridiche e che non creano un rapporto neanche temporaneo di dipendenza di pubblico impiego, si concedano delle agevolazioni particolari per l'inserimento nei ruoli o per l'istituzione di una carriera. Evidentemente se questi assuntori vorranno concorrere a posti di custode, saranno i primi a essere nominati custodi. D'altra parte si tratta di concorsi per titoli e non per esami! Ma al di là di questa concessione non vedo quale elemento giuridico o amministrativo ci possa consentire di inserire in questo contesto di legge anche una norma di carattere transitorio.

PRESIDENTE. Possiamo approvare l'articolo 23, con l'intesa che questo problema, dopo essere stato studiato meglio anche da parte dell'onorevole Baldelli, possa essere risollevato in sede di norme transitorie. Rimane tuttavia l'emendamento dell'onorevole Roffi.

PITZALIS, Relatore. Pregherei anche l'onorevole Roffi di ritirare il suo emendamento, perché sarebbe nocivo a determinate situazioni. Questi ruoli purtroppo, come tutti sanno, hanno dei particolari aspetti e particolari situazioni e aspettative di diritto, che si possono turbare facilmente.

ROFFI. Ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il quarto comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo al quinto comma.

La stessa I Commissione ritiene che l'indennità di 500 lire sia troppo bassa.

L'onorevole Roffi propone di aggiungere le parole: «fermo restando il compenso previsto per lo straordinario».

PITZALIS, Relatore. Io proporrei di aumentare le 500 lire.

PRESIDENTE. Poi vi è l'emendamento proposto dall'onorevole Marangone: sopprimere le parole: «di dodici ore».

Faccio osservare che le 500 lire sono una aggiunta, naturalmente, a quello che è lo stipendio in rapporto alle prestazioni effettuate per guardia notturna.

Faccio presente, inoltre, che se vogliamo aumentare l'indennità, dobbiamo chiedere il parere della Commissione Bilancio.

PITZALIS, Relatore. Io proporrei di accogliere senza tante esitazioni il suggerimento della I Commissione.

ROFFI. Sono d'accordo, però preciserei: fermo restando il piccolo compenso che hanno adesso, sono corrisposte in più 500 lire.

PITZALIS, Relatore. Io proporrei di passare a 750 lire.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che il testo governativo originario recava 350 lire per ogni notte di servizio di dodici ore. Il Senato l'ha portato a 500 lire.

PITZALIS, Relatore. Il trattamento in vigore adesso, per la vigilanza notturna, non è forfetario; è compenso per lavoro straordinario nelle ore notturne. E questo compenso (che quando è calcolato si riduce a 150 o 170 lire a notte, secondo le ore di servizio prestate) è stabilito dalle norme per il lavoro straordinario che si presta di giorno o di notte.

A questo compenso, che dovrebbe restare fermo, io direi di aggiungere questo com-

penso forfetario di 500 lire per ogni notte di servizio di dodici ore. Così il personale addetto alla vigilanza notturna continuerebbe a percepire il compenso per il lavoro straordinario notturno e in più percepirebbe 500 lire a *forfait*.

PRESIDENTE. Allora diciamo 700 lire e non diciamo altro.

PITZALIS, *Relatore*. No, perché sono due cose diverse.

PRESIDENTE. Ma il testo del disegno di legge che stiamo esaminando, dice, al quinto comma dell'articolo 23: «...è elevata a...».

CAIAZZA. La menzione delle dodici ore forse non sarebbe male toglierla. Il testo in esame dice: «...per ogni notte di servizio di dodici ore». Basterebbe dire: «...per ogni notte di servizio».

PRESIDENTE. Ritengo che la disposizione sia stata determinata dalla esperienza. Infatti le notti sono diversissime fra l'estate e l'inverno. Quelle estive sono di poche ore; durante l'estate la notte non viene prima delle otto o le nove, e alle quattro è già giorno.

CAIAZZA. Il servizio notturno non comincia da quando non c'è più sole; comincia dall'ora in cui negli uffici non si fa più il servizio normale.

ROFFI. Posso dire che gli interessati hanno già attualmente un compenso per lavoro straordinario che viene prestato nelle ore notturne, calcolato con una tariffa *x*. Essi temono di veder conglobato questo compenso nel lavoro straordinario.

Il compenso per il lavoro straordinario eventualmente prestato, rimane. Questo è il punto.

PITZALIS, *Relatore*. Meglio non metterlo, si potrebbe generare confusione.

PRESIDENTE. Per la misura di questa indennità che cosa facciamo? Vogliamo proporre 700 lire?

PITZALIS, *Relatore*. Sta bene.

MARANGONE. Io avevo chiesto la soppressione della specificazione delle dodici ore, perché mi pareva opportuno dire soltanto: «ogni notte di servizio». Ma dal momento che vogliamo elevare il compenso a 700 lire, lasciamo pure le dodici ore. Quindi ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 23, con la variazione da 500 lire a 700 lire e con l'intesa che su di esso sentiremo la V Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel complesso, avvertendo che si vota soltanto il prin-

cipio, dato che l'articolo dovrà essere sottoposto all'esame della I e della V Commissione.

ART. 23.

(*Personale ausiliario*).

La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le promozioni a primo custode sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica di custode.

Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode.

Le promozioni a custode capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode principale.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.

L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 700 per ogni notte di servizio di dodici ore.

(*È approvato*).

Invieremo il testo alle Commissioni competenti per il parere.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO